



COMUNE DI CASERTA

Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Entrate e Tributi

TA.S.I. ANNO 2016

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Scadenza rata di acconto 16 Giugno 2016

PER L'ACCONTO 2016

SE NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI

L'IMPORTO DA VERSARE

E' IDENTICO A QUELLO DELL'ANNO PRECEDENTE

ALIQUOTA UNICA 2,5 ‰

Per il Comune di Caserta la TASI si applica a tutti i tipi di immobili,
ad esclusione dell'abitazione principale nonché agli altri immobili a queste assimilati

La TASI è dovuta per l'abitazione principale

appartenenti alle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

Il versamento si effettua mediante Mod. F24

(in posta, banca o per via telematica), usando i seguenti codici:

- **3958** TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif
- **3959** TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- **3960** TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
- **3961** TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
- **IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CASERTA B963**

Il tributo per i servizi indivisibili - TASI, è stato introdotto dalla Legge 147/2013, Legge di stabilità 2014.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28.04.2014 e Deliberazione del Commissario n.23 del 25.02.2016 il Comune di Caserta ha regolamentato l'Imposta Unica Comunale.

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è disciplinato dagli artt.51 e seguenti del suddetto Regolamento, a cui si rimanda per la relativa disciplina del tributo stesso.

Il Commissario Straordinario con deliberazione n.28 del 14.03.2016, ha confermato per l'anno 2016 l'aliquota della TASI già in vigore per l'annualità precedente.

Si riportano i commi essenziali del Regolamento che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili - TASI:

- 1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.**
- 2. I soggetti passivi sono il possessore e l'eventuale l'occupante di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli.**
- 4. Se l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.**
- 5. L'occupante versa la TASI nella misura pari al 10 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal proprietario.**
- 6. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.**
- 7. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 2,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante.**

Caserta 01.06.2016

Il Settore Entrate e Tributi